

REGISTRO REGIONALE
PEI E GIURIDICHE
N° D'ORDINE 1958
DATA 01 MAR 2004



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 3 MAR 2004
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VII / 16561 Seduta del 27 FEB 2004

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSÌ Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO
Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario

Maurizio Sala

Su proposta dell'Assessore

alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

Oggetto

Trasformazione dell'I.P.A.B. "Opera Pia Istituto Arti e Mestieri V. Roncalli" con sede legale nel comune di Vigevano (PV) in Fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Istituto d'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle IL.PP.A.B.

Il Dirigente

Avv. Caterina Perazzo

Il Direttore Generale

Dr. Umberto Fazzone

L'atto si compone di 12 pagine
di cui 8 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 29.10.2003 prot. n. I,41, (ns. prot. n. G1.2003.18521 del 31.10.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "Opera Pia Istituto Arti e Mestieri V. Roncalli" in Fondazione senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 01.10.2003 prot. n. 1.41, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 44 del 27.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 44 del 27.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- l'adozione delle deliberazioni dell'ente n. 4 del 05.02.2004 e n. 5 del 17.02.2004 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione provvede a modificare lo statuto approvato in data 27.09.2003 sulla base della richiesta di integrazione e modifica avanzata dagli uffici regionali;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 09.10.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 46 del 24.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 23.09.2003 dal Geom. Giorgio Alessandro Laverone iscritto al n. 1971 dell'Albo dei Geometri della provincia di Pavia, ed asseverata in data 26.09.2003 presso la cancelleria del Tribunale di Vigevano, successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 46 del 24.10.2003;
- il patrimonio storico-artistico di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 26.09.2003 dal Geom. Giorgio Alessandro Laverone iscritto al n. 1971 dell'Albo dei Geometri della provincia di Pavia, ed asseverata in data 26.09.2003 presso la cancelleria del Tribunale di Vigevano, successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 46 del 24.10.2003;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;





RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "Opera Pia Istituto Arti e Mestieri V. Roncalli" avente sede legale nel Comune di Vigevano (PV);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni n. 44 del 27.09.2003 e n. 5 del 17.02.2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "Fondazione Istituto d'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli" come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "Fondazione Istituto d'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli" con sede in Vigevano (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;
5. di disporre altresì che la "Fondazione Istituto d'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala



FONDAZIONE ISTITUTO d'ARTE e MESTIERI "Vincenzo RONCALLI"

ARTICOLO 1 - ORIGINE

L'ente trae origine dal testamento olografo del senatore Commendatore Vincenzo Roncalli, in data 18 maggio 1870 ed è stato costituito in corpo morale in virtù del Regio Decreto 18 marzo 1875.

Art. 2

Istituzione, sede e caratteristiche della fondazione

La Fondazione, che prende la denominazione di "Fondazione Istituto d'Arte e Mestieri Vincenzo Roncalli", ha sede legale in Vigevano in via del popolo 17. La Fondazione non ha scopi di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua attività di enti pubblici e privati.

Le finalità della Fondazione trovano attuazione nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3

Scopi

Scopi della fondazione sono :

1. contribuire alla formazione di giovani e all'aggiornamento professionale anche attraverso borse di studio e premi;
2. svolgere attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati alle attività formative stesse;
3. sviluppare, promuovere, progettare e realizzare attività formative-educative e di sostegno nonché laboratori di ricerca anche a salvaguardia del patrimonio di conoscenze ed esperienze del territorio produttivo vigevanese e lomellino.
4. sviluppare e progettare attività formative nel campo della pittura, della ceramica e delle arti pratiche ed applicate.
5. organizzare mostre, eventi ed iniziative dirette a promuovere le attività formative ed educative della Fondazione.
6. realizzare e gestire, anche con la collaborazione di soggetti terzi, strutture a servizio delle attività formative, anche a carattere ricettivo.

[Handwritten signature]



7. organizzare attività di comunicazione, marketing e ricerca fondi;
8. organizzare attività strumentali, accessorie e connesse a quelle sopra elencate.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione svolge, direttamente o affidandone la realizzazione a terzi, ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, o vendita in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
- stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- aderire o concorrere o partecipare all'istituzione di associazioni, enti e soggetti pubblici e privati, aventi scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto;
- costituire o assumere interessenze o partecipazioni in Enti società di capitali e aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
- promuovere, organizzare e partecipare, esposizioni, seminari convegni di studio, anche a livello internazionale;
- svolgere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati all'attività formativa in ogni sua forma;
- svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a gadgets e simili.

Art. 5

Patrimonio e Fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e ricompresi nell'inventario dell'ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della fondazione n. 43 del 27/09/2003;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di imputare tali beni al patrimonio;



[Handwritten signatures and initials]

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte degli avanzi di gestione non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Per la realizzazione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale di un Fondo di gestione costituito:

- dai contributi degli aderenti;
- dai contributi correnti e/o straordinari dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non;
- dai contributi o finanziamenti dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- dalle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;
- dai proventi derivanti dalle attività istituzionali;
- di eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- di eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività formative-culturali - commerciali coerenti con le finalità istituzionali.

Art. 6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Copia del bilancio consuntivo di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Per la redazione del bilancio consuntivo di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile; per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

E' vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, di utili e/o riserve durante la vita della fondazione.

[Handwritten signatures]



[Handwritten mark]

Art. 7
Membri della Fondazione

Possono aderire alla fondazione il Comune, la Provincia, la Regione – qualora tali enti deliberino di partecipare alla stessa entro 2 anni dalla sua trasformazione ed effettuino il conferimento delle risorse patrimoniali o finanziarie di seguito determinate – nonché le persone fisiche o giuridiche, Pubbliche o Private che contribuiscono al fondo di dotazione patrimoniale della fondazione con beni materiali e immateriali economicamente determinati nella misura rispettivamente del 0.5% e/o del 10 % della media dell'ultimo triennio del suddetto fondo di gestione.

Art. 8
Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- L'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato scientifico;
- il Revisore dei conti.



Art. 9
Assemblea degli aderenti-fondatori

Gli aderenti di cui all'art.7, si riuniscono in assemblea per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera d del primo comma del successivo art. 10.

Uno dei rappresentanti di cui alla lettera d del primo comma del successivo articolo 10 è nominato congiuntamente dalla Regione e/o la Provincia, qualora tale enti aderiscano alla fondazione.

Ai fini del funzionamento dell'assemblea si applicano per quanto compatibili le norme previste per il funzionamento del consiglio d'amministrazione. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione.

Art. 10
Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri di cui:

- a) 3 nominati dal Comune di Vigevano, nella persona del Sindaco, di cui 2 Consiglieri Comunali.

[Handwritten signatures of the three council members]



- b) 1 nella persona del Vescovo di Vigevano o suo delegato.
- c) 1 nella persona del Presidente del Tribunale di Vigevano o da questi designato tra i magistrati anche in quiescenza;
- d) Fino ad un massimo di 2 nominati dagli aderenti ai sensi dell'art 9.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica cinque anni.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Nella prima riunione, tra i propri membri, deve essere nominato il Presidente e il Vice Presidente.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio di amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, ad interpellare i soggetti competenti alla designazione affinché designano il nuovo consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza del consiglio d'amministrazione.

Art. 11

Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

1. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
2. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
3. nominare il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio nominati dal Comune di Vigevano ed il Vice Presidente scelto tra tutti i componenti del consiglio;
4. nominare il comitato scientifico;
5. nominare il direttore o il responsabile della gestione;
6. approvare la struttura organizzativa, la dotazione organica e l'allocazione delle risorse umane su proposta del direttore o responsabile di gestione;
7. procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale della Fondazione;
8. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
9. determinare, con propria deliberazione, il compenso e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dagli altri componenti degli organi della Fondazione per l'attività svolta nei limiti previsti per i Consiglieri comunali, tenendo conto del valore morale e benefico che persegue la Fondazione stessa.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

10. deliberare le modifiche statutarie da sottoporre ad approvazione da parte delle competenti autorità comunali e regionali preposte a norma di Legge.
11. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio salve le ulteriori procedure previste dalla legge e dal presente statuto;
12. amministrare il patrimonio, gestire le entrate ordinarie e straordinarie e le rendite annuali, ripartendole nelle varie sezioni dell'attività;
13. svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente statuto;
14. deliberare i regolamenti per la gestione della Fondazione;
15. autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare avvocati e procuratori;

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della fondazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta a favore della quale si è espresso il Presidente.

Sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 8), 10) e 11) qualora dopo due votazioni da tenersi in seduta diversa non si ottenga tale maggioranza suddetta, è sufficiente la maggioranza assoluta. Delle delibere del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati nel corso della riunione; i verbali devono risultare da apposito libro vidimato.

Art. 12 Presidente



Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati sulla base della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione dell'ente.

Il Presidente presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

In particolare, il presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In casi particolari di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento assunto in via d'urgenza.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Acquisto', 'Gest.', 'N. 44', 'Lu', and a large signature on the right.]

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.



Art. 13 Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza e di supporto al Consiglio di Amministrazione per l'attività scientifica, di ricerca e formazione ed è composto da persone specializzate nelle varie discipline indispensabili per il raggiungimento dei fini della Fondazione.

E' composto da non più di tre membri designati annualmente dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato.

Il Comitato Scientifico, se richiesto, esprime pareri sotto il profilo tecnico-scientifico e collabora all'elaborazione delle linee programmatiche per l'attività della Fondazione e fornisce ogni altra attività di consulenza richiesta dal consiglio di amministrazione.

Art. 14 il revisore dei conti

Il revisore è nominato dal Comune di Vigevano nella persona del Sindaco.

Il revisore controlla l'amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile per la valutazione del patrimonio.

Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro sua pertinenza, competenza e spettanza.

Il revisore partecipa, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del C.d.A.

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal C.d.A. al revisore almeno 30 gg. prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

Il revisore redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Il compenso del revisore è determinato dal C.d.A. secondo i minimi previsti dalla tariffa nazionale di categoria.

Il revisore dei conti resta in carica 3 anni e non può essere riconfermato.

[Signature]
Bergomi

[Signature]

Art. 15

[Signature]

[Signature]

Gestione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore o un responsabile della gestione tra il personale dipendente della Fondazione o tra persone esterne all'ente, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla funzione da ricoprire.

Le funzioni, gli emolumenti e la durata dell'incarico sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, che li stabilisce secondo criteri di razionalità, efficienza e buon andamento.

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità con preferenza al Comune di Vigevano e comunque nel rispetto dell'articolo 27 del Codice Civile come modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 16 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Vigevano.



[Handwritten signature]
Claudio Beggini

[Handwritten signature]
A. H. L. M.

[Handwritten signature]